



Economia Aziendale corso avanzato

Lez. 2 - Finalità e principi di redazione del bilancio

Prof. Domenico Nicolò
AA 2023_24

Qualità dell'informativa di bilancio e reputazione aziendale

- La Resource Based view
- Il meccanismo contributi/ricomense, la fiducia, la reputazione aziendale
- Chiarezza, significatività e attendibilità dell'informativa del bilancio influiscono positivamente sul giudizio degli interlocutori sull'impresa, sulla reputazione e sulla fiducia

La clausola generale nel codice civile

art. 2423 c.c.

- **2° comma:** «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»
 - la chiarezza va intesa come comprensibilità
 - la verità va riferita alla determinazione corretta (non si può dire oggettiva), fondata e ragionevole
 - la correttezza intesa come conformità del bilancio alla realtà, alla legge e ai principi contabili
- **3° comma:** «se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»
- **5° comma:** «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato»

La clausola generale nel framework dei principi contabili internazionali

- **par. 1.2 del "Conceptual Framework for Financial Reporting"**: l'obiettivo principale del bilancio è fornire informazioni finanziarie sull'impresa utili agli investitori, ai finanziatori e ai creditori per prendere decisioni relative ai rapporti con essa
- i principi contabili internazionali privilegiano le esigenze informative degli investitori (soci), ritenendo che se il bilancio soddisfa il loro fabbisogno informativo sarà in grado di soddisfare anche quello degli altri interlocutori

La continuità aziendale

- 2423-bis c.c.: «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»
- Se l'azienda continua ad operare, si può presumere che essa recupererà con i ricavi e con le entrate gli investimenti
- OIC 11 *Finalità e postulati di bilancio*: il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività
- Par. 22, OIC 11: «nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio»
- Cause che possono interrompere la continuità: legislative (es. problematiche di inquinamento o illiceità dell'oggetto sociale), oggettive (es. conseguimento o sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, antieconomicità, insolvenza), soggettive (es. mancanza di eredi in un'impresa familiare)
- In mancanza di continuità è necessario adottare criteri di liquidazione e fornire informazioni nella relazione sulla gestione
- Par. 3.9 "Conceptual Framework" si deve valutare se l'impresa sia in grado di continuare la sua attività in futuro. Conseguenze che se vi è «intenzione o necessità di liquidare o ridurre sensibilmente la portata delle [attività], il bilancio dovrebbe essere redatto sulla base di un principio differente, il quale deve essere comunicato»
- ISA Italia 570, par. 2: «in base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento... a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte»

La continuità aziendale

- **certezza di continuità:** il bilancio si redige secondo criteri di funzionamento
- **incertezza significativa di continuità ma gli amministratori ritengono possibile la redazione del bilancio nel presupposto della continuità**
 - si dovrà descrivere nella relazione sulla gestione l'origine e la natura dei dubbi sulla continuità e come si farà fronte
 - il patrimonio netto si determina tenendo conto dei flussi di cassa attesi nel ridotto tempo in cui l'impresa sarà in grado di operare
 - può essere necessario svalutare elementi dell'attivo
- **interruzione certa dell'attività:** La relazione sulla gestione deve riferire tale situazione e in nota integrativa devono essere indicati i criteri di valutazione che si adottano di conseguenza. Se viene deliberata la liquidazione, le attività sono valutate al valore di liquidazione; eventuali rami d'azienda sono valutati al valore di cessione

La continuità aziendale

- **OIC 5** “Bilanci di Liquidazione”, par. 7: «... il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante ...».
- Se mancano prospettive di continuità, ma prima che si manifesti l’insolvenza, gli amministratori devono convocare i soci per la messa in liquidazione della società. Se il capitale netto di liquidazione è negativo, il liquidatore dovrà attivarsi per la dichiarazione di dissesto
- Nel caso d’insolvenza, amministratori e sindaci devono assicurarsi che venga adito il Tribunale per la dichiarazione di fallimento (ora *liquidazione giudiziale*)
- Quando si applicano i criteri di liquidazione:
 - non si distribuisce utile
 - tutti i beni si considerano attività correnti dato che sono destinati al realizzo nel breve termine
 - non si calcolano gli ammortamenti

La competenza economica

- I criteri di rilevazione durante l'esercizio (variazione finanziaria)
 - Sono di competenza economica di un dato esercizio i costi sostenuti per acquisire e impiegare fattori produttivi per il conseguimento di ricavi maturati nel medesimo periodo amministrativo. Allo stesso modo, sono di competenza economica di un dato esercizio i ricavi conseguiti grazie a costi di competenza dello stesso periodo.
 - scritture contabili *di assestamento*: attribuiscono all'esercizio costi e ricavi (o loro quote) di competenza e si rinviano al futuro costi e ricavi (o loro quote) che non hanno contribuito alla produzione del reddito (o che lo hanno fatto solo in parte) e che, pertanto, non sono di competenza dell'esercizio. Esse:
 - rettificano costi o ricavi già contabilizzati che non sono, in tutto o in parte, di competenza dell'esercizio (rilevazione delle rimanenze finali e dei risconti attivi e passivi);
 - integrano costi e ricavi di competenza che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria (ratei passivi e attivi, fatture da emettere e da ricevere, accantonamenti ai fondi rischi e oneri);
 - rilevano le quote di ammortamento dei costi pluriennali di competenza dell'esercizio da iscrivere a conto economico (ammortamenti), rettificando in misura corrispondente il valore da rappresentare nello stato patrimoniale. I beni strumentali d'uso durevole, infatti, al termine dell'anno nel quale sono stati acquisiti, hanno ancora una riserva di utilità e, pertanto, si rappresentano nello stato patrimoniale. Con riferimento a questi beni nel conto economico di ciascun anno nel quale sono impiegati si iscrivono le quote di ammortamento che esprimono l'utilità da essi ceduta a favore della produzione e del conseguimento del reddito dell'esercizio
- l'art. 2423-bis, co. 1, c.c.
 - punto 3) «... si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento»;
 - punto 4) si deve «... tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo»
 - OIC 11, par. 30: «le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza»
- Framework dei principi contabili internazionali
 - la contabilizzazione si effettua quando le operazioni si verificano, anche se le entrate e le uscite avvengono in un periodo differente
 - i ricavi si contabilizzano nel momento del trasferimento all'acquirente dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni in termini di incremento di attività o decremento di passività
 - i costi si rilevano quando si ha una diminuzione dei benefici economici futuri, da cui deriva un decremento di attività o un incremento di passività

La prudenza

- art. 2423-bis c.c.
 - «1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
 - 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio...;
 - 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo».
- asimmetria costi/ricavi: i ricavi realizzati si assumono per individuare i costi di competenza in quanto ad essi correlati

La prevalenza della sostanza sulla forma

- art. 2423-bis c.c., co. 1, 1 bis): «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».
- allineamento ai principi contabili internazionali
- le transazioni devono essere rilevate coerentemente con la loro sostanza e non sulla base di aspetti formali.
Es.: art. 2424-bis, co. 5, c.c. : «le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore»
- Eccezione leasing finanziario

La separata valutazione

- art. 2423-bis, co.1, n.5, c.c.: «gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente»
- es: rimanenze di merci si valutano al costo di acquisto o di produzione; ma quelle che presentano un valore di mercato inferiore si devono valutare a questo più basso valore (es.: titoli in perdita, costo di acquisto > valore di mercato, si valutano al valore di mercato; quelli che presentano utili potenziali si valutano al costo, in ossequio al principio della prudenza.

La continuità dei criteri di valutazione e la facoltà di deroga

Il principio di rilevanza

- art. 2423-bis c.c., n. 6), co. 1: «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro»
- il co. 2 dà la facoltà di deroga in casi eccezionali, da descrivere in nota integrativa con l'indicazione anche degli effetti (OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio")
- art. 2423, co. 4, c.c. facoltà di deroga: «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta... Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».
- OIC 11, par. 36: «un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione... sulla base del bilancio della società».

Altri caratteri qualitativi del bilancio

- significatività
- rappresentazione fedele
- completezza
- neutralità
- assenza di errori
- comprensibilità (chiarezza)
- comparabilità
- verificabilità
- tempestività
- economicità